



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 29 settembre 2017

REDDITO IMPRESA E IRAP

Derivazione rafforzata e competenza fiscale

di Sandro Cerato

PENALE TRIBUTARIO

Il raddoppio dei termini non si applica all'Irap

di Marco Bargagli

AGEVOLAZIONI

Il nuovo bonus per investimenti pubblicitari

di Luca Mambrin

ACCERTAMENTO

Il Fisco non può contestare la strategia commerciale dell'impresa

di Angelo Ginex

AGEVOLAZIONI

Minus da cessione agevolata a deducibilità condizionata

di Dottryna

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

REDDITO IMPRESA E IRAP

Derivazione rafforzata e competenza fiscale

di Sandro Cerato

Con il [**decreto 3 agosto 2017**](#) si è fatto un ulteriore passo in avanti per l'applicazione del **principio di derivazione rafforzata alle imprese che adottano i principi contabili nazionali** (OIC), in attuazione delle disposizioni di cui all'[**articolo 13-bis del D.L. 244/2016**](#) che a sua volta ha modificato il comma 1 ed introdotto il nuovo [**comma 1-bis dell'articolo 83 del Tuir**](#). Secondo tali novità, le società (diverse dalle micro imprese di cui all'[**articolo 2435-ter codice civile**](#)) determinano il **reddito d'impresa tenendo conto dei "criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili**". Pertanto, si rendono applicabili, in quanto compatibili, anche ai **soggetti OIC** le disposizioni a suo tempo emanate per i soggetti IAS dai [**decreti n. 48/2009**](#) e 8 giugno 2011. Con il citato decreto del 3 agosto si è quindi voluto dare attuazione alle citate disposizioni del Tuir individuando con maggior precisione le regole previste per i soggetti IAS che anche le imprese OIC devono applicare per una **corretta gestione del principio di derivazione rafforzata**. In particolare, l'[**articolo 2**](#) del decreto in questione ritiene applicabili anche alle società che utilizzano i principi contabili nazionali le disposizioni di cui all'[**articolo 2, comma 1, del D.M. 48/2009**](#) riguardanti **l'imputazione a periodo dei componenti reddituali**. Secondo il citato articolo 2, comma 1, per la determinazione del reddito d'impresa assumono rilevanza gli **elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma** già previsto per gli IAS, con la conseguenza che devono intendersi non applicabili a tali soggetti le regole di cui all'[**articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir**](#), nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi al predetto criterio. Come noto, i [**commi 1 e 2 dell'articolo 109**](#) del Tuir disapplicabili sanciscono la necessità della **certezza e dell'oggettiva determinabilità dei componenti reddituali**, nonché l'individuazione della **competenza fiscale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi**. La disapplicazione del [**comma 2 dell'articolo 109**](#) comporta che ai fini fiscali l'esercizio di competenza dei proventi e degli oneri è quello in cui tali componenti vengono imputati nel bilancio in base alle **corrette regole contabili previste dagli OIC**. È evidente, quindi, che **l'Amministrazione finanziaria potrà sindacare la competenza dei componenti reddituali solamente laddove siano state violate le disposizioni previste dai principi contabili**. In tale conteso va osservato che gli OIC non si discostano molto dalle regole del Tuir per l'individuazione dell'esercizio di competenza di un costo o di un ricavo, poiché per le cessioni di beni il documento n. 15 individua la competenza nel momento in cui avviene il **passaggio sostanziale della proprietà dei beni tramite il trasferimento dei rischi e dei benefici**. In assenza di particolari condizioni contrattuali, tale momento coincide con la **consegna o spedizione dei beni** se l'operazione ha ad oggetto beni mobili, ovvero con la stipula del contratto di compravendita se il trasferimento riguarda un bene immobile, una partecipazione o un'azienda. Nelle situazioni ordinarie, infatti, al momento

della consegna del bene si realizza anche il **trasferimento dei rischi e dei benefici alla controparte**, fermo restando che in presenza di determinate clausole si potrebbe ritenere non effettuato il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici nonostante sia avvenuta la consegna del bene. Si pensi, ad esempio, ad una cessione accompagnata da una clausola di retrocessione al venditore il quale manterebbe di fatto il rischio di perimento del bene. Per quanto riguarda le **prestazioni di servizi**, invece, il documento OIC 15 fa riferimento alla data di ultimazione della prestazione in maniera coerente con quanto stabilito dell'[articolo 109, comma 2, del Tuir.](#)

Seminario di specializzazione

IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

Il raddoppio dei termini non si applica all'Irap

di Marco Bargagli

Ai sensi dell'[articolo 43 del D.P.R. 600/1973](#), rubricato ***“termine per l'accertamento”***, nel testo risultante dopo le **modifiche apportate** dall'[articolo 1, comma 131, della Legge 208/2015](#) (Legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1 gennaio 2016 gli **avvisi di accertamento** devono essere **notificati**, a pena di **decadenza**, entro il **31 dicembre** del **quinto anno** successivo a quello in cui è stata **presentata la dichiarazione**.

Nelle ipotesi di **omessa presentazione della dichiarazione** o di **presentazione di dichiarazione nulla**, l'avviso di accertamento può essere **notificato entro il 31 dicembre del settimo anno** successivo a quello in cui la **dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata**.

Inoltre, fino alla **scadenza dei termini sopra evidenziati**, l'accertamento può essere **integrato o modificato in aumento** mediante la **notificazione di nuovi avvisi**, in base alla **sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In precedenza, prima delle modifiche apportate dalla Legge 208/2015, gli avvisi di accertamento **dovevano essere notificati**, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre del quarto anno successivo** a quello in cui era stata **presentata la dichiarazione**, ossia entro il **31 dicembre del quinto anno** successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nelle ipotesi di **omessa presentazione della dichiarazione**.

Tuttavia, in **caso di violazione che comportava un obbligo di denuncia** (ai sensi dell'[articolo 331 del codice di procedura penale](#)), **per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000**, i termini per l'accertamento **erano raddoppiati** relativamente al periodo di imposta in cui era **stata commessa la violazione**.

Quindi, la Legge di stabilità 2016 ha:

- fissato **nuovi termini di accertamento tributario** in materia di **Imposte dirette ed Iva**;
- eliminato il **“raddoppio dei termini”** nelle ipotesi in cui **sussiste obbligo di denuncia** per un reato rilevante ai **fini penali-tributari**.

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 132, della Legge di stabilità](#) i **nuovi termini di prescrizione** trovano applicazione a partire **dagli avvisi di accertamento** riguardanti il **periodo d'imposta 2016**.

Di contro, per gli accertamenti emessi relativamente ai **periodi d'imposta precedenti (sino al**

31 dicembre 2015), si rendono applicabili ancora i vecchi termini dell'accertamento, operando il “raddoppio dei termini” nelle ipotesi di violazioni penali, a condizione che la denuncia venga inoltrata all'Autorità giudiziaria entro i termini ordinari di decadenza.

Ciò posto occorre domandarci se la **denuncia penale inoltrata alla competente Procura della Repubblica** comporti o meno il **raddoppio dei termini** di accertamento anche in materia di **Imposta regionale sulle attività produttive**.

Sullo specifico punto si è espressa la **Corte di Cassazione**, con la recente **ordinanza n. 20435/2017 del 16 maggio 2017**.

Gli ermellini, dopo avere ripercorso la **normativa di riferimento**, come da ultimo modificata dalla Legge di Stabilità 2016, hanno preliminarmente **formulato interessanti chiarimenti** circa la **disciplina transitoria** riferita alla normativa in rassegna, la quale risulta **essere articolata su due distinti piani**:

- qualora gli avvisi di accertamento, sia pure **relativi a periodi d'imposta precedenti** a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, **non siano stati ancora notificati**, si applica la disciplina dettata dal [comma 132 dell'articolo 1 Legge 208/2015](#) (c.d. **regime transitorio**);
- qualora, invece, gli **avvisi di accertamento relativi a periodi d'imposta precedenti** a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 **siano stati già notificati**, si applica la disciplina dettata dall'[articolo 2 del D.Lgs. 128/2015](#), con la conseguenza che **la nuova normativa non trova applicazione** con riferimento agli **avvisi di accertamento notificati entro il 2 settembre 2015**, data di **entrata in vigore del decreto**.

Tale **principio di diritto** si ricava proprio dalla lettura dell'[articolo 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. 128/2015](#), che prevede testualmente:

- **comma 1:** all'[articolo 43, terzo comma, del D.P.R. 600/1973](#), è aggiunto, infine, il seguente periodo: «*Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti*»;
- **comma 2:** all'[articolo 57, terzo comma, del D.P.R. 633/1972](#) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «*Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti*».

In definitiva, concludono i supremi giudici, il **raddoppio dei termini di accertamento**, abrogato nel nostro ordinamento giuridico a **decorrere dal 2016**, rileva solo per le **imposte sui redditi e per l'imposta sul valore aggiunto**.

Infatti, **non essendo l'Irap un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali** “è infatti evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del raddoppio dei termini di

accertamento quale applicabile ratione temporis".

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Il nuovo bonus per investimenti pubblicitari

di Luca Mambrin

Tra le **novità** più interessanti contenute nella Legge 96/2017 di conversione al D.L. 50/2017 troviamo l'[**articolo 57-bis**](#) che prevede, a **decorrere dal 2018**, la possibilità per **lavoratori autonomi** e **imprese** che effettuano investimenti in **campagne pubblicitarie** sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, di beneficiare di un contributo per tali investimenti sotto forma di **credito d'imposta**.

Da un punto di vista **soggettivo** la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'agevazione in esame è piuttosto ampia: la norma fa infatti riferimento alle **imprese**, a prescindere dalla loro forma giuridica ed ai **lavoratori autonomi**, quindi anche per coloro che sono iscritti ad un albo professionale. L'[**articolo 4, comma 1, del D.P.R. 137/2012**](#) ha previsto infatti che “*è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni; tale pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria*”.

La norma prevede che **il credito d'imposta** sarà riconosciuto ai soggetti che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie:

- sulla **stampa quotidiana e periodica**;
- sulle **emittenti televisive**;
- sulle **emittenti radiofoniche** locali, analogiche o digitali.

Per poter beneficiare del *bonus* il valore di tali investimenti deve superare almeno dell'**1%** il valore degli investimenti di analoga natura effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

L'agevazione è pari al **75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati; nel caso di **microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative** il credito d'imposta è pari al **90%**, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito annualmente con specifico D.P.C.M..

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, mediante modello f24, previa **istanza diretta al Dipartimento** per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per la definizione delle modalità attuative è prevista l'emissione di apposito decreto

attuativo, nel rispetto della normativa europea degli aiuti di stato, entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per definire **modalità e criteri di attuazione** delle disposizioni in esame, con particolare riguardo a:

- investimenti che danno accesso al beneficio;
- casi di esclusione;
- procedure di concessione e di utilizzo del beneficio;
- documentazione richiesta;
- l'effettuazione dei controlli;
- modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa massimo agevolabile.

L'emanazione del decreto attuativo dovrebbe dunque incentivare **imprenditori e lavoratori autonomi** ad utilizzare **strumenti pubblicitari per favorire lo sviluppo della propria attività** e quindi generare una **ripresa in un settore in crisi come quello dell'editoria**, come peraltro stabilito nella delega contenuta nella Legge 198/2016 che, all'[**articolo 2, comma 2, lett. n**](#), prevede *"l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative"*.

Saranno probabilmente esclusi gli **investimenti pubblicitari realizzati via internet** mentre sarà da chiarire se il calcolo dell'incremento per poter beneficiare dell'agevolazione dovrà essere effettuato sull'ammontare complessivo della spesa realizzata o sulla spesa realizzata sui singoli mezzi (stampa, televisione e radio).

Quanto prima si attende quindi l'emanazione del decreto attuativo che potrebbe **incidere positivamente** sugli investimenti pubblicitari delle aziende da qui alla fine dell'anno in quanto il **bonus**, attribuibile dal 2018, sarà calcolato già sugli investimenti realizzati nel secondo semestre di quest'anno.



ACCERTAMENTO

Il Fisco non può contestare la strategia commerciale dell'impresa

di Angelo Ginex

Nel dichiarare la non inerenza delle **operazioni manifestamente antieconomiche** che determinano costi del tutto sproporzionati rispetto ai ricavi dell'impresa, l'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria **non può** spingersi sino ad **operare valutazioni di strategia commerciale** riservate all'imprenditore. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 21405 del 15 settembre 2017**.

La vicenda trae origine dalla notifica ad una società facente parte di un gruppo di un **avviso di accertamento**, a mezzo del quale l'Amministrazione finanziaria negava la **deduzione dei costi** relativi ad un contratto di *marketing* e pubblicità, rideterminava la perdita di esercizio e rettificava la dichiarazione Iva, in quanto riteneva **sproporzionato il corrispettivo rivisto al rialzo con un secondo contratto**.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria riteneva che **l'assunzione dei maggiori costi**, seppure logicamente ed economicamente giustificabile nell'economia del gruppo, **non poteva dar luogo a costi inerenti**, in quanto sostenuti per una libera scelta della società in favore di un soggetto che non aveva titolo per pretendere nient'altro che il corrispettivo originariamente pattuito. Così facendo, la società contribuente avrebbe compiuto una **scelta antieconomica**, discendendone di conseguenza la **indeducibilità del costo**.

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha osservato innanzitutto come la stessa, in numerose pronunce, abbia affermato la **non inerenza delle operazioni manifestamente antieconomiche**, che determinano costi del tutto sproporzionati rispetto ai ricavi dell'impresa, sulla base del **principio di economicità dell'azione imprenditoriale**, che dovrebbe ispirare tutti gli atti dell'impresa (cfr., [Cass., sentenza n. 793/2004](#); [Cass., sentenza n. 11240/2001](#)).

Ne deriva – hanno osservato i Giudici di Piazza Cavour – che i comportamenti che si pongono in contrasto con le regole del buon senso e dell'*id quod plerumque accidit*, uniti alla mancanza di una giustificazione razionale (che non sia quella di eludere il preceitto tributario), assurgono al rango di **elementi indiziari gravi, precisi e concordanti**, che legittimano il recupero a tassazione dei relativi costi (cfr., [Cass., sentenza n. 23635/2008](#)).

Ciò posto, se è vero che rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la **valutazione di congruità dei costi e dei ricavi** esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio d'impresa, con negazione della deducibilità di parte di un costo non proporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (tra le altre, [Cass. n. 8072 del 2010](#)

, n. 9036 del 2013), è altrettanto vero – secondo la Suprema Corte – che “**un siffatto sindacato non sembra possa spingersi, come postulato dall'Amministrazione finanziaria, sino alla verifica oggettiva circa la necessità, o quantomeno circa la opportunità (sia pure secondo una valutazione condotta con riguardo all'epoca della stipula del contratto) di tali costi rispetto all'oggetto dell'attività. E tanto perché il controllo attingerebbe altrimenti a valutazioni di strategia commerciale riservate all'imprenditore (Cass., sentenza n. 10319/2015)**”.

In altri termini, l'Amministrazione finanziaria, così come **non ha titolo per interferire nella scelta iniziale** della società contribuente (ovvero, censurare la decisione di non cogliere l'opportunità di beneficiare di prestazioni pubblicitarie corrispondendo un compenso minore al prezzo che avrebbe dovuto sostenere operando in prima persona sul mercato), analogamente **non ha titolo per sindacare**, *sic et simpliciter*, e cioè senza dedurre elementi ulteriori rilevatori di una finalità estranea alla gestione aziendale, **la scelta inversa della società**, di riassumere su di sé, al puro costo, gli oneri sostenuti dalla consociata nel suo interesse.

In definitiva, deve quindi ritenersi che **l'attività di controllo** dell'Amministrazione finanziaria **non possa spingersi fino al punto di sindacare** scelte di questo tipo, che riflettono “**valutazioni di strategia commerciale riservate all'imprenditore**”.

Seminario di specializzazione
**L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA:
QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Minus da cessione agevolata a deducibilità condizionata

di Dottryna



Ultimi giorni per aderire alla cessione agevolata ai soci di taluni beni ai sensi della relativa disposizione riaperta dalla legge di Bilancio 2017.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Misure agevolative*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza il trattamento fiscale della minusvalenza derivante dalla cessione agevolata di immobili ai soci.

La cessione agevolata, si ricorda, riguarda la **facoltà della società di cedere** i beni ai soci mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap **pari all'8%** (ovvero al 10,5% per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione).

L'imposta sostitutiva va applicata **su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo** fiscalmente riconosciuto. Tuttavia, per deroga, il corrispettivo **deve essere sostituito con il valore normale** (vero e proprio o catastale), qualora sia inferiore allo stesso.

In altri termini, il corrispettivo della cessione assume rilievo soltanto quando lo stesso è pari o superiore al valore normale.

Eventuali minusvalenze sofferte dalla società sono fiscalmente deducibili ai fini Ires qualora siano determinate prendendo a riferimento un “corrispettivo” pari al **valore di mercato dei beni**. È quanto emerge dalla [risoluzione 101/E/2017](#), in cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello formulato da una società che nel corso del 2016 ha effettuato una cessione agevolata ai soci di alcuni immobili dagli stessi già condotti in locazione e rivalutati nel 2008 con rilevanza civilistica e fiscale.

L'operazione è avvenuta a **valori di mercato desunti da una apposita perizia di stima** e ha

generato una **minusvalenza civilistica e fiscale**. Il corrispettivo incassato dalla cessione è stato utilizzato per rimborsare anticipatamente buona parte di un prestito obbligazionario non convertibile, sottoscritto dai due soci.

Ebbene, la società desiderava conoscere se:

- la minusvalenza fiscale derivante dalla cessione agevolata degli immobili ai soci effettuata a valori di mercato poteva essere considerata deducibile ai fini Ires e Irap;
- il comportamento assunto poteva essere considerato “abusivo”.

Nel rispondere alle richieste dell’istante, l’Agenzia ha ricordato che affinché un’operazione possa essere **considerata “abusiva”** l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi dei **seguenti 3 presupposti**:

- la **realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”**, costituito da *“benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”*;
- **l’assenza di “sostanza economica”** dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in *“fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”*;
- **l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”**.

L’assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività. Inoltre, non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i suddetti tre elementi, sono giustificate da **valide ragioni extrafiscali non marginali** (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).

Ciò premesso, in merito alla **deducibilità della minusvalenza**, l’Agenzia ha fatto presente che nella cessione agevolata **occorre attribuire rilevanza** – per la determinazione dell’imposta sostitutiva – al **“corrispettivo”** soltanto quando lo stesso è pari o superiore al valore normale o catastale dei beni ceduti ([circolare AdE 26/E/2016](#)).

Il [**comma 117 dell’articolo 1 della L. 208/2015**](#) prevede, infatti, che *“In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi ..., o in alternativa, ai sensi del primo periodo,”* – (ossia in base al valore catastale) – *“è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori”*.

In altri termini, il contribuente **può utilizzare il valore catastale “in alternativa” al valore normale**, sempreché il corrispettivo non risulti superiore.

Tuttavia, l’Agenzia ha ritenuto che *“il beneficio consentito dalla norma, di far riferimento al valore catastale dell’immobile, possa trovare applicazione solo nel caso in cui la cessione determini il*

realizzo di un componente positivo di reddito (*plusvalenza*) sul quale calcolare l'imposta sostitutiva". Ciò è confermato, peraltro, dal tenore letterale della norma agevolativa, la quale detta le regole di determinazione del corrispettivo "ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva" e, quindi, solo in presenza di un componente positivo di reddito. In **assenza di base imponibile**, invece, l'Agenzia ha ritenuto che:

- non è possibile dedurre la **minusvalenza** derivante dalla cessione utilizzando il riferimento al **valore catastale** dell'immobile;
- la **minusvalenza potrà essere dedotta** qualora sia stata determinata utilizzando il **valore "normale"** dell'immobile, così come previsto dalla norma agevolativa.

Soluzione quest'ultima **coerente** con quanto affermato nella [**circolare AdE 37/E/2016**](#) che – con riferimento al differenziale negativo di reddito rilevato in contabilità (ricavi e costi) per effetto dell'assegnazione di beni merce – "*ha attribuito rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi a tale differenziale sempreché il componente positivo sia stato determinato in misura pari al valore normale*".

Pertanto, nel caso oggetto della risoluzione in esame, la società può **dedurre** ai fini dell'Ires **la minusvalenza** derivante dalla cessione agevolata ai soci qualora determinata "**prendendo a riferimento un corrispettivo non inferiore rispetto al valore normale del bene**".

Ai **fini Irap**, invece, atteso che la relativa base imponibile è calcolata con il cd. "*metodo da bilancio*", **la minusvalenza è deducibile secondo l'importo rilevato in contabilità**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Aspettando l'imperatore



Elena Bonora

Einaudi

Prezzo – 32,00

Pagine – 286

Questo libro ricostruisce in modo nuovo un momento cruciale della storia italiana tracciando il quadro delle aspettative e delle speranze con le quali principi ed esponenti dei ceti dirigenti della penisola guardarono all'imperatore. Elena Bonora prende in considerazione i disegni elaborati dagli uomini di Carlo V in Italia e da gruppi di potere filoimperiali seguendo da vicino corrispondenze inedite e preziose di cardinali e principi. L'obbiettivo è portare in primo piano un' "Italia dell'imperatore" – tenacemente e assolutamente opposta all' "Italia del papa" – sinora poco studiata nella sua fisionomia complessiva e nel peso politico che rivestí durante gli anni trenta e quaranta del Cinquecento, in un quadro reso sempre più instabile e incerto dall'aggravarsi del conflitto tra Carlo V e il papa Paolo III. La notte del 18 settembre 1549 il cardinale di Ravenna Benedetto Accolti muore di un colpo apoplettico a Palazzo Medici. Poco dopo, messi e staffette si incrociano, portando non solo la notizia della scomparsa del porporato, ma anche allarmate missive che riguardano il destino delle sue carte. Due cardinali, Ercole Gonzaga e Giovanni Salviati, e due principi, Cosimo de' Medici ed Ercole II d'Este, sono terrorizzati all'idea che la corrispondenza dell'Accolti finisca nelle mani sbagliate. Le informazioni, le iniziative e i progetti che trovano espressione in questo carteggio avvolto dal segreto possono contare su risorse finanziarie ingenti, su protezioni di altissimo livello, su vaste reti di fedeltà cortigiane, su alleanze dinastiche e matrimoniali. Parlano del papa e dell'imperatore e della lotta tra i due giganti: contengono un intero mondo. A partire da

questa corrispondenza sinora ignota agli studiosi della crisi religiosa e politica cinquecentesca italiana, Elena Bonora ricostruisce magistralmente l'Italia di Carlo V, riportando alla luce l'intricata rete filoimperiale che collegava tra loro le corti più influenti della penisola e il suo fallimento finale. L'opzione tra papa e imperatore si traduce nel disegno di un'Italia legata da vincoli di fedeltà all'imperatore lontano, di un papato vicino confinato alla dimensione spirituale, di un assetto geopolitico italiano condiviso e controllato dai principi secolari della penisola, ma saldamente inserito nell'impero universale di Carlo V.

Non sono razzista, ma

Serie Bianca Feltrinelli

**LUIGI MANCONI
FEDERICA RESTA
NON SONO
RAZZISTA, MA**
LA XENOFORIA DEGLI ITALIANI
E GLI IMPRENDITORI POLITICI
DELLA PAURA



Luigi Manconi e Federico Resta

Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine – 160

Gli italiani sono razzisti? Ovviamente no: nessuna categoria può essere definita come un blocco unico e omogeneo e, dunque, catalogata attraverso un'etichetta spregiativa generale. Ma è altrettanto vero che oggi in Italia si manifestano forme di razzismo nel linguaggio pubblico, negli atteggiamenti sociali e nelle politiche. *Non sono razzista, ma* illustra un meccanismo psicologico che mira a prendere le distanze dalle parole e dagli atti che contraddicono ciò che pensiamo di essere, o che vogliamo far intendere di essere. È un'espressione che si sente sempre più spesso, perché l'interdizione morale nei confronti di termini e comportamenti xenofobi si è indebolita. Quella sorta di presidio culturale e sociale, che agiva contro il ricorso a pratiche e linguaggi discriminatori, sembra esaurito. Questo pamphlet è anche un grido d'allarme. L'intolleranza etnica ha trovato spazio nella sfera politica, per opera di figure pubbliche che, nonostante il proprio ruolo istituzionale (come nel caso del vicepresidente del Senato Roberto Calderoli), contribuiscono alla produzione di ostilità xenofoba. E a ciò corrisponde un tessuto di piccoli e grandi imprenditori politici dell'intolleranza (concetto elaborato da Laura Balbo e Luigi Manconi in un saggio di un quarto di secolo fa). E tuttavia, dicono Luigi Manconi e Federico Resta, il termine razzista non va utilizzato per colpevolizzare individui e gruppi che vivono con fatica il rapporto con gli stranieri. Ciò che si manifesta nel nostro paese è, piuttosto, una diffusa xenofobia: la paura

dello straniero. E, contrariamente a quanto si crede, il passaggio da quest'ultima al razzismo è tutt'altro che scontato. Manconi e Resta argomentano come è possibile evitare che questo accada. *Non sono razzista, ma* è un libro fondamentale per evitare l'errore di indugiare nel “peccato dell'indifferenza”.

Roma



Vittorio Giacopini

Il Saggiatore


Prezzo – 21,00

Pagine – 414

Colli, fiumi, piazze gremite, chioschi dei giornali. Lezzo di benzina e sudore. È Roma, latrina del mondo, sommersa dai gorgogli delle fogne, dalle piogge acidule di aprile, dalle minzioni degli accattoni alla stazione. Roma scavata dai cunicoli sotterranei, dove preti e topi scappano o tornano dalle purpuree stanze del trono papale. I centurioni che difendono un Colosseo fatiscente hanno tatuaggi tribali e fumano smorzando le cicche sulla suola dei calzari. Il Tevere rigetta le sue acque bionde sui marciapiedi, e in ogni momento sembra possa sommergere i quartieri nobili della capitale. I turisti invadono le strade con il loro afrore barbaro e si ritraggono in bermuda davanti ai Fori Imperiali. Nei bar si ringhia per il derby tra Roma e Lazio. L'aria sa di birra e pattumiera; tra le erbacce, siringhe e preservativi si sciolgono al sole romano. Per questo Roma è il più spregevole dei paradisi, e stanotte deve sprofondare. Il piano di Lucio Lufnardi, ex giornalista e ora abominevole sobillatore, è chiaro: non darla alle fiamme come Nerone, non incenerirla per poi vederla rinascere come un'Araba Fenice. Roma va annegata nelle sue stesse acque, fino a farne un acquitrino, una cloaca a cielo aperto, un liquame immortale. È l'unico modo per arrestare uno sfacelo millenario: secoli di storia ammorbati, epoca dopo epoca, stratificazione dopo stratificazione, da nuovi abitanti sempre più volgari e impudenti. È l'unico modo, per Lufnardi, di riscattare decenni di vita da sconfitto, di liberare il rancore accumulato osservando le mille degenerazioni di una città che, dalla Banda della Magliana a Mafia Capitale, lo ha sedotto, disgustato ed escluso. Adesso deve scrutare da lontano le architravi dei ponti, le mura, gli acquedotti, e poi farli saltare. Stanotte,

dopo interminabili notti, Roma è pronta a morire.

La gloria



Vladimir Nabokov

Adelphi

Prezzo – 20,00

Pagine – 245

Nella sua cameretta, sulla parete sopra il letto, «era appeso l'acquerello di un fitto bosco con un sentiero serpeggiante che si perdeva nelle sue profondità»: e Martin aveva la precisa sensazione di esservi saltato dentro, una notte, esattamente come il protagonista della fiaba inglese che la madre gli leggeva da bambino. L'acuirsi insopportabile della sensibilità, l'attrazione magica e perentoria verso ciò che è lontano, proibito, vago – verso «qualsiasi cosa tanto indistinta da stimolare la sua fantasia a definirne i particolari» –, il richiamo dell'impresa valorosa e del fulgido martirio saranno per sempre il suo stemma araldico. «Martin è il più gentile, il più retto, il più commovente di tutti i miei giovani uomini» ha scritto Nabokov, aggiungendo anche, inoppugnabilmente, che Sonja, la civetta capricciosa e spietata che incanta Martin, «dovrebbe essere celebrata dagli esperti di sapienza e allettamenti erotici come la più attraente, seppure in modo singolare, fra tutte le mie giovani donne». E la ragione è chiara: Martin è uno di quegli esseri rari a cui solo dei sogni importa, e che – forse per vincere un'amara sottostima di sé o la devastante paura di non avere talento – *devono* realizzarli. Lo scopriremo seguendolo, esule della rivoluzione bolscevica, dalla Crimea alla Svizzera, da Cambridge a Berlino, sino all'incalzante finale: e quando, con una prodezza che è insieme un gioco di prestigio del mago Nabokov, Martin salterà di nuovo nel quadro della sua infanzia, rimarremo lì, su quel sentiero serpeggiante, soli, e in preda a una sottile malinconia.

Uno sterminio di stelle



Loriano Macchiavelli

Mondadori

Prezzo – 19,00

Pagine – 324

"Bologna non è più la stessa, la gente non sorride più." È da qualche tempo, precisamente dall'anno del terremoto in Emilia, che Sarti Antonio, sergente, va ripetendo con tristezza questa frase. A dargli ragione ancora una volta arrivano i fatti. Si sta occupando della scomparsa di Nanni Rolandina, una bella ragazza di anni diciannove e occhi turchini, quando viene chiamato d'urgenza dal cantiere del nuovo stadio del Bologna che sorgerà nella località archeologica di Villanova, dove Rosas ha fatto una scoperta interessante. Dagli scavi – per la gioia del capocantiere e dell'impresa costruttrice che dovranno sospendere i lavori – sono emerse, una dopo l'altra, tredici mummie di epoca etrusca, perfettamente conservate. Alcuni particolari risultano subito inquietanti. Intanto i corpi superano i due metri di altezza, hanno il cranio enorme e dodici di loro hanno i femori spezzati come se fossero stati sottoposti a un antico rito funebre. Ai piedi di una delle mummie c'è un *omphalos*, una pietra con l'incisione di un demone che impugna una mazza. Il mattino dopo Sarti Antonio è convocato di nuovo al cantiere per una macabra novità: nella notte i cadaveri sono diventati quattordici. Accanto alle mummie c'è il corpo dell'architetto Bonanno, progettista dello stadio e direttore dei lavori. Anche lui ha i femori spezzati. E anche ai suoi piedi c'è una pietra ricoperta di segni enigmatici. Chi odiava così tanto l'architetto da inscenare una cerimonia ancestrale? E Rolandina, la ragazza che ha fatto perdere le sue tracce, ha qualcosa a che fare con il mistero? In soccorso di Sarti giungono il talpone Rosas e le sue conoscenze archeologiche. I due avranno modo di rifletterci, come al solito, davanti a un buon caffè sotto i portici, ma per l'occasione proseguiranno le ricerche anche di fronte a un bel cestino di tigelle e crescentine sull'Appennino. È qui, attorno all'antico centro oracolare di Montovolo, che affondano le radici il mistero del demone etrusco e quello, ancora più intricato, di una portantina che viene da un passato di stragi e delitti.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >